



## **DETERMINAZIONE N. 338 del 05/07/2019**

### **OGGETTO:**

**BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE PER STUDENTI CON DISABILITÀ -AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità, e il P.E.G. per l'anno in corso,

DATO ATTO che nei riguardi del presente atto viene espresso il proprio parere positivo in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza di cui al vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 28/01/2019;

### **PREMESSO**

#### **VISTI:**

- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il Piano di Zona anni 2018/2020 dei comuni dell'Ambito Oglio Ovest, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 29.05.2018, verbale n. 5;
- L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2018/2020, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 29.05.2018, verbale n. 5;-

#### **VISTI:**

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la L. 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- la L. 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del terzo settore", con particolare riferimento all'art. 55;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107".

#### **RICHIAMATI:**

- il vigente Piano di Zona riferito al triennio 2018/2020, approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29.05.2018, verbale n. 5 nel quale ha previsto come azione condivisa tra tutti i comuni dell'ambito l'omogeneizzazione della gestione del servizio di inclusione scolastica all'interno della scuola (assistenza ad personam) mediante l'istituto dell'accreditamento;

- la decisione assunta dall'Assemblea dei Sindaci con Verbale n. 3- anno 2019 - Seduta del 23/04/2019 ha individuato l'accreditamento quale strumento da utilizzare per l'acquisizione dei servizi connessi all'assistenza scolastica a favore degli studenti in condizioni di disabilità, dettando le relative linee guida, e dando mandato al comune capofila di adottare gli atti conseguenti;

VISTI, in relazione al sistema di accreditamento, i seguenti provvedimenti Regionali:

- le circolari adottate da Regione Lombardia n. 7/2002, n. 6/2004, n. 34/2005 e n. 48/2005;
- la L.R. 19/2007, che ha definito un sistema di educazione regionale organico, incentrato sull'accreditamento e sulla valutazione degli operatori da un lato e sulla libertà di scelta per studenti e famiglie dall'altro, come confermato dalla DGR 15 dicembre 2010 n. 9/983 recante "Determinazione in ordine al Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa Relazione tecnica";
- gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con D.C.R. 9/7/2013, n. X/78 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo la realizzazione di un modello che marca fortemente il suo nesso con la fiducia in una antropologia positiva, dove l'espressione della domanda, la complessità del bisogno e l'esercizio della libertà di scelta trovano una risposta adeguata in un sistema di offerta plurale, governato, accreditato e controllato;
- la DGR N° X / 6832 del 30/06/2017 recante "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. N. 19/2007, con particolare riferimento all'allegato a) ove all'art. 5.4 - Modalità di erogazione del servizio – è previsto che i Comuni provvedono all'erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Anac n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", con particolare riferimento all'art. 6.1 rubricato "autorizzazione e accreditamento";

DATO ATTO che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha statuito l'estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata dal Codice appalti, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (cfr. CdS, sez. III, 19 marzo 2018, n. 1739);

CONDIVISO l'insegnamento della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva (direttiva appalti n.d.r.), un sistema di convenzioni, (...) attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che s'impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso" (cfr. Corte di Giustizia Europea sez. V 2/6/2016), come del resto fatto proprio dal Consiglio di Stato con parere della commissione speciale in data 20 agosto 2018, n. 2052;

PRECISATO, in ordine all'acclarata diversità ontologica tra contratto di appalto e sistema di accreditamento, che non si applica la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, come precisato nel paragrafo 3.5 della Determinazione Anac n. 4/2011, così come aggiornata con delibera n. 556/2017, e come inequivocabilmente chiarito nella FAQ A8) rilasciata dall'Anac sul proprio portale istituzionale;

RITENUTO, in esecuzione della già citata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci Verbale n. 3- anno 2019 - Seduta del 23/04/2019, di dover procedere

- alla pubblicizzazione dell'Avviso di accreditamento;
- alla raccolta delle domande;
- all'istruttoria delle domande pervenute;
- all'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati dei fornitori previa sottoscrizione di un patto di accreditamento.

VISTI i seguenti documenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che rappresentano lo strumento con il quale concretare quanto previsto dal precedente paragrafo, e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

RIASSUNTI nel prosieguo i contenuti principali dei documenti, rimandando alla integrale consultazione degli stessi per la piena contezza dell'architettura procedurale:

- l'avviso pubblico ha carattere continuativo, e gli operatori economici interessati potranno presentare istanza di accreditamento in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di convenzionamento (tre anni scolastici rinnovabili);
- agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché di capacità tecnica di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016;
- la scelta degli operatori economici cui affidarsi per i bisogni assistenziali necessitati rimane in capo alle famiglie degli utenti;

- il costo delle prestazioni è fissato nella misura di € 18,15 per l'assistente per l'autonomia (a cui è richiesto il requisito minimo possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado), ed in € 20,80 per l'educatore ( a cui è richiesto come requisito minimo possesso di laurea triennale ad indirizzo sociale e/o educativo), I.V.A. esclusa,;
- il Patto di accreditamento/ convenzione è strumento astratto e generale, idoneo esclusivamente ad impegnare irrevocabilmente i fornitori nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta dai singoli Comuni, mediante gli Ordinativi di Servizio sulla base della libera scelta delle famiglie e dei loro "desiderata" d'acquisto. Patto di accreditamento/ convenzione non è dunque fonte di alcuna obbligazione né per l'Amministrazione Procedente, né per i singoli Comuni contraenti, e le obbligazioni sorgeranno solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Servizio da parte di questi ultimi.

DI DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa, poiché le obbligazioni nei confronti dei Fornitori sorgeranno solo al momento dell'emissione di ordinativi di servizio da parte dei singoli comuni .

### DETERMINA

1) di avviare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la procedura per la formazione di un elenco di soggetti accreditati, idonei all'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest;

2) di approvare la relativa documentazione, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, costituita da:

- avviso pubblico continuativo;
- capitolato prestazionale;
- schema di convenzione (patto di accreditamento);
- DGUE

3) di dare avvio alle procedure per l'individuazione degli operatori economici interessati ed idonei ai fini dell'iscrizione degli stessi al registro dei soggetti accreditati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Allegati:

N. \_\_\_ Oggetto: [\\_\\_\(Inserire descrizione\)](#)\_\_\_\_\_

Tipo	Descrizione impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	Anno	Esigibilità	Fornitore	CIG	COD.PATRI MONIO- COA

Il Dirigente  
Rosa Simoni